



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 86/17

Lussemburgo, 26 luglio 2017

Sentenze nelle cause C-490/16, A.S. / Republika Slovenija,
e C-646/16, Khadija Jafari e Zainab Jafari

La Croazia è competente ad esaminare le domande di protezione internazionale delle persone che hanno attraversato in massa la sua frontiera in occasione della crisi migratoria del 2015-2016

Deve ritenersi, infatti, che tali persone abbiano varcato illegalmente la frontiera esterna della Croazia ai sensi del regolamento Dublino III

Nel 2016, un cittadino siriano e i membri di due famiglie afgane, pur non disponendo di un visto appropriato, hanno varcato la frontiera tra la Croazia e la Serbia. Le autorità croate hanno organizzato il trasporto di tali persone fino alla frontiera croato-slovena allo scopo di aiutarle a recarsi in altri Stati membri al fine di presentare in questi ultimi una domanda di protezione internazionale.

Il cittadino siriano ha poi presentato una domanda siffatta in Slovenia, mentre i membri delle famiglie afgane hanno fatto lo stesso in Austria. Tuttavia, tanto la Slovenia quanto l'Austria hanno ritenuto che, poiché i richiedenti erano entrati illegalmente in Croazia, ai sensi del regolamento Dublino III¹ spettasse alle autorità di tale Stato membro esaminare le domande di protezione internazionale delle persone suddette.

Le persone interessate contestano in sede giudiziaria le decisioni rispettivamente adottate dalle autorità slovene e austriache, facendo valere che il loro ingresso in Croazia non può essere considerato irregolare e che, ai sensi del regolamento Dublino III, spetta dunque alle autorità slovene ed austriache esaminare le loro domande di protezione internazionale.

In tale contesto, il Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia) e il Verwaltungsgerichtshof Wien (Corte amministrativa suprema di Vienna, Austria) chiedono alla Corte di giustizia se l'ingresso delle persone di cui trattasi debba essere considerato regolare o no ai sensi del regolamento Dublino III. Inoltre, il giudice austriaco desidera sapere se il comportamento delle autorità croate equivalga al rilascio di un visto da parte di tale Stato membro.

Con le sue sentenze odierne, la Corte constata, anzitutto, che, ai sensi del regolamento Dublino III, un visto è «[una] autorizzazione o [una] decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso» nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri. Di conseguenza, da un lato, **la nozione di visto rinvia ad un atto formalmente adottato da un'amministrazione nazionale, e non ad una semplice tolleranza, e, dall'altro, il visto non si confonde con l'ammissione nel territorio di uno Stato membro, in quanto esso viene per l'appunto richiesto al fine di consentire tale ammissione.**

Sulla scorta di tali circostanze, la Corte rileva che **l'ammissione di un cittadino di un paese non UE nel territorio di uno Stato membro non può essere qualificata come visto, anche se tale ammissione si spiega con il sopravvenire di circostanze straordinarie caratterizzate da un afflusso massiccio di persone in arrivo nell'UE.**

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

Inoltre, la Corte ritiene che **l'attraversamento di una frontiera in violazione dei requisiti imposti dalla normativa applicabile nello Stato membro interessato debba necessariamente essere considerato «illegale»** ai sensi del regolamento Dublino III.

Per quanto riguarda la facoltà che hanno gli Stati membri, in virtù del Codice frontiere Schengen ², di autorizzare cittadini di paesi non UE che non soddisfano i requisiti di ingresso a recarsi nel loro territorio per motivi umanitari, la Corte ricorda **che tale autorizzazione è valida soltanto per il territorio dello Stato membro interessato, e non per il territorio degli altri Stati membri.**

Inoltre, ammettere che l'ingresso di un cittadino di un paese non UE autorizzato da uno Stato membro sulla base di ragioni umanitarie, in deroga ai requisiti di ingresso in linea di principio imposti a un cittadino siffatto, non costituisca un attraversamento irregolare della frontiera implicherebbe che tale Stato membro non sarebbe competente ad esaminare la domanda di protezione nazionale presentata da tale persona in un altro Stato membro. Orbene, **una conclusione siffatta sarebbe incompatibile con il regolamento Dublino III**, il quale attribuisce allo Stato membro iniziale di ingresso di tale persona nel territorio dell'Unione la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da quest'ultima. Pertanto, **uno Stato membro che abbia deciso di autorizzare, per motivi umanitari, l'ingresso nel suo territorio di un cittadino di un paese non UE privo di visto e non beneficiante di un'esenzione dal visto non può essere esonerato da tale responsabilità.**

Ciò premesso, la Corte statuisce che **la nozione di «attraversamento irregolare di una frontiera» abbraccia anche la situazione in cui uno Stato membro ammetta nel proprio territorio cittadini di un paese non UE invocando ragioni umanitarie e derogando ai requisiti di ingresso in linea di principio imposti ai cittadini di paesi non UE.**

Inoltre, riferendosi ai meccanismi istituiti dal regolamento Dublino III, alla direttiva 2001/55 ³ e all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, la Corte constata che il fatto che l'attraversamento della frontiera abbia avuto luogo in occasione dell'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi non UE intenzionati ad ottenere una protezione internazionale non è determinante.

La Corte sottolinea altresì che **la presa in carico di tali cittadini di paesi non UE può essere facilitata dall'utilizzo da parte di altri Stati membri, in maniera unilaterale o concertata in uno spirito di solidarietà, della «clausola di sovranità» che consente loro di decidere di esaminare domande di protezione nazionale ad essi presentate, quand'anche tale esame non sia di loro spettanza in virtù dei criteri del regolamento Dublino III.**

La Corte ricorda, infine, che **il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente non deve essere eseguito se, a seguito dell'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi non UE intenzionati ad ottenere una protezione internazionale, esiste un rischio reale che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti in caso di realizzazione di tale trasferimento.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-490/16](#) e [C-646/16](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

² Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU 2006, L 105, pag. 1), come modificato del regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1).

³ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12).

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575